



## Provincia di Biella

### Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

#### Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **413** del **23/03/2026**

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'installazione del Lanificio di Tollegno S.r.l. ubicata in via Gramsci 11 nel Comune di Tollegno.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

#### Il Dirigente/Responsabile

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'installazione del Lanificio di Tollegno S.r.l. ubicata in via Gramsci 11 nel Comune di Tollegno.

Impresa: Lanificio di Tollegno S.r.l.					
Sede Legale:	Via Gramsci 11	Comune:	Tollegno	Cap:	13818
Sede Operativa:	Via Gramsci 11	Comune:	Tollegno	Cap:	13818
Codice fiscale:	02800600021	Partita IVA:	02800600021	Codice SIRA:	28249
p.e.c.: lanificioditollegnosrl@legalmail.it					

Il Lanificio di Tollegno S.r.l ha conseguito l'A.I.A. originariamente rilasciata alla Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. con Determinazione della Provincia di Biella n. 3210 del 16/08/2005; l'autorizzazione era stata rinnovata con Provvedimento n. 2060 del 23/07/2010. Con Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 24/10/2017 l'A.I.A. è stata volturata alla Tollegno 1900 S.p.A., atto confluito nel provvedimento conclusivo dello SUAP del Comune di Tollegno prot. n. 5478 del 12/12/2017. Con la Determinazione Dirigenziale n. 1279 del 18/08/2021, la Provincia di Biella ha provveduto al riesame, con valenza di rinnovo dell'A.I.A., che con la Determinazione Dirigenziale n. 1806 del 23/11/2022 è stata volturata in capo alla "Filatura Tollegno 1900" S.r.l.. In seguito alla cessione di un ramo aziendale, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Lanificio di Tollegno S.p.A. con la Determinazione Dirigenziale n. 1805 del 23/11/2022, per l'attività di trattamento e gestione indipendente di acque reflue nell'impianto di depurazione sito in via Gramsci, 11, precedentemente gestito dalla "Tollegno 1900" S.p.A., infine con la Determinazione Dirigenziale n. 1190 del 29/07/2024, l'A.I.A. è stata volturata in capo al Lanificio di Tollegno S.r.l.

L'installazione è autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC, come definita nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014: 6.11 "Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/Cee, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente allegato".

In data 24/04/2025, con nota prot. n. 8550, la Provincia di Biella ha comunicato al Lanificio di Tollegno S.r.l. l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la suddetta installazione, in quanto il 20/12/2026 decorreranno 4 anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'industria tessile. Con la medesima nota si è pertanto assegnato al Gestore il termine del 26/07/2025 per la presentazione degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento di tale istruttoria.

In data 24/07/2025 con nota protocollo di ricezione n. 15613 del 25/07/2025, è pervenuta alla Provincia di Biella la documentazione progettuale richiesta per il procedimento di riesame dell'AIA.

Dal giorno 30/07/2025, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata pubblicata sul sito web di questa Amministrazione la documentazione presentata. Il progetto è rimasto a disposizione del pubblico per trenta giorni dalla data di pubblicazione, come stabilito dal comma 4 dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; in tale lasso di tempo non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 19725 del 26/09/2025, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., necessaria per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo al Lanificio di Tollegno S.r.l., fissandone per il giorno 14/10/2025 la prima seduta.

Questa Amministrazione ha convocato per il 23/09/2025 la prima seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella al fine di esaminare la documentazione presentata.

Poiché a seguito delle risultanze della prima seduta della Conferenza dei Servizi è emersa la necessità di ottenere dal Gestore alcune integrazioni, questa Amministrazione, con nota prot. n. 21107 del 17/10/2025, ha provveduto a formalizzare all'Azienda una richiesta di chiarimenti.

La Società proponente, con le note ns. prot. n. 768 del 16/01/2026 e n. 1287 del 23/01/2026, ha provveduto a far pervenire a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta, pertanto questa Amministrazione ha convocato per il 13/02/2025 una seconda seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella al fine di esaminare le integrazioni presentate.

Tuttavia, in data 18/02/2026, con nota ns. prot. n. 3388 del 19/02/2026, la Filatura Tollegno 1900 S.r.l., nell'ambito dell'istruttoria di riesame della propria Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento ubicato in via Roma 10 nel Comune di Tollegno, ha proposto la presentazione di un progetto per la realizzazione dei piezometri di monitoraggio della falda in comune con il Lanificio di Tollegno S.r.l..

Il Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali si è pertanto riunito una terza volta il 24/02/2026, per valutare tale proposta.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 4318 del 02/03/2026, ha provveduto a convocare la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 10/03/2026.

La seduta della Conferenza dei Servizi del 10/03/2026 ha permesso di concludere il procedimento istruttorio per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto attraverso la collazione dei pareri dei soggetti intervenuti. Le risultanze dell'istruttoria sono documentate nel verbale della seduta medesima. In esito alla seduta stessa i soggetti istituzionali che vi hanno preso parte hanno espresso le seguenti posizioni conclusive:

<b>Soggetti Istituzionali CONVOCATI</b>	<b>Presente/ Assente</b>	<b>Tenore parere circa il riesame dell'A.I.A.</b>
---	--------------------------	---

Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento è confluito nel parere del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nei verbali delle riunioni del 23/09/2025 e del 13/02/2026 poi aggiornata al 24/02/2026.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
Comune di Tollegno	Presente	Parere favorevole.

### CONSEGUENTEMENTE

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 10/03/2026 (così come si evince dal Verbale relativo), contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima:

- **Provincia di Biella:** parere favorevole con prescrizioni;
- **A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella:** parere favorevole con prescrizioni;
- **Comune di Tollegno:** parere favorevole.

Poiché l'istanza in oggetto risulta approvata all'unanimità della Conferenza dei Servizi, la presente determinazione è da ritenersi immediatamente efficace secondo quanto disposto dall'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90.

Preso atto dei verbali:

- della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi il 14/10/2025 e il 10/03/2026, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto;
- delle sedute del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali riunitosi il 23/09/2025 ed il 13/02/2026.

Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:

- Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 6.11, comprendente:
  - I. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
  - II. autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del Capo II del titolo IV della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Riapprovazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii..

La seduta della Conferenza dei Servizi del 10/03/2026, conclusiva del procedimento istruttorio, ha visto l'approvazione unanime del progetto presentato, sebbene condizionata al rispetto, da parte del richiedente, di alcune prescrizioni tecniche che sono state riportate integralmente nelle relative sezioni del presente Atto.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;

- la valutazione del progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
  - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dalla società hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06;
  - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza: Decisione UE del 19 dicembre 2022, n. 2022/2508 ai sensi della direttiva 2010/75/UE che stabilisce le BATC (BAT conclusion sulle migliori tecniche disponibili) per l'industria tessile;
  - il progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali.

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 44/2000.

Accertato che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento della Provincia di Biella, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 134 del 30/12/2022, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Responsabile di Servizio incaricato di elevata qualificazione né del Dirigente, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, dott. Graziano Stevanin, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dalla dott. Giovanni Maria Foddanu per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, per l'installazione IPPC in oggetto,

#### **DETERMINA**

1. Di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi sincrona, indetta ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/90, nelle sedute del 14/10/2025 e del 10/03/2026, relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'installazione del Lanificio di Tollegno S.r.l. ubicata in via Gramsci 11 nel Comune di Tollegno per lo svolgimento dell'attività 6.11 "*Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/Cee, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente allegato*".
2. Di rilasciare, a seguito del procedimento di riesame avviato con nota prot. n. 8550 del 24/04/2025 ed in base agli elaborati elencati nella Sezione A del presente Atto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la suddetta l'installazione, alle seguenti condizioni:
  - a) l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce i seguenti titoli:
    - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
    - autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del Capo II del titolo IV della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
  - b) La durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, pertanto il riesame, avente valenza di rinnovo periodico sarà disposto: a) entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle

decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione; b) decorsi 10 anni dal presente provvedimento di riesame; viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

- c) I controlli che svolgerà il Dipartimento Piemonte Nord Est dell'ARPA presso l'installazione in oggetto avverranno con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09/05/2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter".
- d) Gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nelle seguenti sezioni tecniche, parti integranti e sostanziali del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza:

Sezione B – Prescrizioni;

Sezione C – Piano di Monitoraggio e Controllo.

- 3. Di approvare il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii. presentato dalla società proponente nell'ambito del procedimento in oggetto.
- 4. Di stabilire che l'approvazione di cui ai punti precedenti del presente atto, in quanto avvenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei Servizi, comporta l'immediata efficacia della stessa ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
- 5. Di stabilire che il presente atto fa salvi i diritti di terzi, nonché gli obblighi in ordine al conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni in capo al titolare dell'autorizzazione od al gestore, necessarie all'attività, non esplicitamente incluse nel presente provvedimento.
- 6. Di stabilire che i termini indicati con le prescrizioni contenute nel presente atto decorrono, ove non diversamente specificato, dalla data di formale piena conoscenza da parte della Lanificio di Tollegno S.r.l. del presente atto.
- 7. Di stabilire che la presente autorizzazione dovrà essere sempre custodita dal gestore, anche in copia, presso l'installazione.
- 8. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- 9. Di trasmettere duplicato informatico del presente atto al gestore dell'installazione in oggetto, agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.
- 10. Di stabilire altresì che:
  - L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
  - In caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite lo SUAP territorialmente competente.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- 1. al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971;
- 2. al Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

**Il Dirigente/Responsabile**  
Graziano Stevanin

Sezione A – Elenco Elaborati

**ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI ALL'ISTANZA – REGOLARIZZATI - INTEGRATI:**

**Documentazione Originale (prot. n. 15613 del 25/07/2025)**

File	SHA256
All.Q - Mappa catastale.pdf.p7m	3efcd452cd3f6c03be5b97602fd3af295e3c7bade811febabde653b7a3af57b3
All.R - PRGC-CTR.pdf.p7m	adeb55db220931a0509e1c038e0ffada1b892adc3cc186d5e34651257e91abd0
All.S - Planimetria installazione scala 1.500.pdf.p7m	2633750c378f22b39e455658c3a80bc1d10b6e94396e65984e55dc04b9d07c7c
All.T1 - Planimetria reti scarichi idrici.pdf.p7m	448a30481a1e2cc1210d0bca5a3926fd9d08e08241c6ceb7a34b348f389e9626
All.V - Planimetria aree gestione rifiuti.pdf.p7m	c258bd1db7ad8fc67d42726cf8b2ec044661866e4cd7455438941c515741fec6
All.V1 - Planimetria deposito chimici.pdf.p7m	cc47e21a51dfc7ce7d800e1befc54719566deb4e5255d4deb6884bb0622a2a03
All.W - Planimetria punti emissioni in atmosfera.pdf.p7m	6018257e155c9a10a4275087c663c886460feddee1427481f49099d72c83ed62
All.Y1 - Analisi Decisione 2022-2508 BATC Tessile Lanificio di Tollegno.pdf	0abb662ddfd48befdc2a8ae0de102fe0ec4c4ba9c97814bbda72e26f6218bde2
All.Y3 - Piano di dismissione dello stabilimento - lug.2025.pdf.p7m	e91b38db9accaa66a869d8bc04fc9317ee55b82514a7cbcf8d2b9ad59d1869c3
Modulo_riesame_AIA_agg_privacy.pdf.p7m	74ef2b7d9752cff5316f3becde36f33a4efee0a62d61f94fe25b54b39e8ee42d
Scheda_ambientale.pdf	6c0a5f6b17b74d1d15ea7fc13e578ddcc6030677fb008d32d5ddaa07e15d73aa
Scheda_base.pdf	bfc1c2e74d5af8104a1ee0ae0cc7d5dff411c6459d1f6c111ab37911ecc74b47
All.MC1 - Piano di monitoraggio e controllo.doc	60512f30a7574d03416e462b5d69ec59c5b0baae41b76073533f8988c39575d1

**Integrazioni (prot. n. 768 del 16/01/2026 e n. 1287 del 23/01/2026)**

File	SHA256
2260005 RelTec Lanificio Acque meteoriche.pdf.p7m	29f0a64e0a8011fb7abd2e3d844b0957189dc9cd59fad6a6c3cd0eb5cd658add
25LA129232 Uscita finale.pdf	4b0d82e8c259195d0e41bdcf53c905fdd9cdd126200547055d41a8697f1d5f7
25LA129395 Uscita finale PFas.pdf	8a9bb80ca24c0e030b2de1b9f51102a14159ec67c0069b059546deb0e94dc837
Allegato Rel Tec 2260005 -Disciplinare.pdf.p7m	b302adcb60ef8451c0e3c1ae8d87bbf4486e60e2df33fcee16d0d65e8cff0c93
Allegato_PMC_Format generico.pdf	183a086fc841f5c2133dc0b5074b77dda2176be746a1a5f148a3f373d5610a63
EB 100 A.pdf	4d3d2a3e8866b0cff6bcd1955e4c0a5d2f2042728d0f0bb2a64c35ccae324a0
Integrazioni riesame AIA - Gen 2026.pdf	8bba536905e04640ed92d781ca093aca5bf10d4c737c22fcea1751e703842c1
Lanificio di Tollegno - AIA depuratore - aree ricarica GEOLOGIA.pdf.p7m	bddd915c0dc016662a682a425c68929830d40ef16c6ccb950a4152cac41e8a7
RDP25NV000981 del 09 01 2025.pdf	358abd314625c71b3aac05304dad8cf95f53e7010daa36591c7805001abfe2ec
relazione studio riduzione azoto_REV2.pdf	8b691e3abcf9084c411451db90167b5433f34f6869957f18b9ba1ab917b4b176

## Sezione B – Prescrizioni

### Prescrizioni specifiche approvate dalla conferenza dei servizi

#### **Prescrizioni di carattere generale**

1. L'Azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
2. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTR o equivalente), si richiede che venga inviata a questa Amministrazione, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati all'ISPRA, una relazione sintetica, anche in formato digitale, con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia di Biella l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
3. Entro il 30 maggio di ogni anno, l'Azienda dovrà trasmettere via PEC un report annuale all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune territorialmente competente. Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del P.M.C. e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il piano è parte integrante. I dati quantitativi richiesti dal P.M.C., compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati almeno degli ultimi 3 anni. Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

#### **Scarichi idrici**

4. Lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni o di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno nel corpo recettore;
5. Il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
6. Devono essere rispettati in ogni condizione operativa i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali come indicato nelle tabelle seguenti:

Parametri	Limite di emissione in acque superficiali applicato dalla data di autorizzazione fino al 19/12/2026		Limite di emissione in acque superficiali applicato a partire dal 20/12/2026	
	Valore mg/l	Norma di riferimento	Valore mg/l	Norma di riferimento
Soldi sospesi totali	≤ 80	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	≤ 30	Tabella 1.3 "Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti"
COD	≤ 160	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	≤ 100	Tabella 1.3 "Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti"
BOD	≤ 40	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	≤ 40	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06
Azoto ammoniacale	≤ 15	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	-	
Azoto nitrico	≤ 20	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	-	

Azoto nitroso	≤ 0,6	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	-	
Azoto totale	-		≤ 15	Tabella 1.3 "Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti"
Fosforo totale	≤ 10	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	≤ 2	Tabella 1.3 "Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti"
Tensioattivi totali	≤ 2	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	≤ 2	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06
Antimonio (Sb)	-		≤ 0,2	Tabella 1.3 "Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti"
Cromo VI (Cr VI)	≤ 0,2	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	≤ 0,2	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06
Cromo (Cr)	≤ 2	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	≤ 0,1	Tabella 1.3 "Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti"
Nichel	≤ 2	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	≤ 0,1	Tabella 1.3 "Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti"
Rame	≤ 0,1	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	≤ 0,1	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06
Zinco	≤ 0,5	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	≤ 0,5	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06
Solfuri a facile rilascio (S <sub>2</sub> -)	-		≤ 1	Tabella 1.3 "Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti"
Composti alogenati adsorbibili (AOX)	-		≤ 0,4	Tabella 1.3 "Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti"
Colore	Non percettibile 1:20	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	Non percettibile 1:20	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06
Indice di idrocarburi (HOI)	≤ 5	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06	≤ 7	Tab. 3 All. 5 Parte III D.Lgs 152/06
Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS)	Rif. Tabella seguente	L.R. 08/07/2025, n. 9 art. 37	Rif. Tabella seguente	L.R. 08/07/2025, n. 9 art. 37

Sostanza o gruppi di sostanze	N° CAS	Valore-limite di emissione (VLE) allo scarico (µg/L) <sup>1</sup> e termini temporali per il loro conseguimento dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento
Acido perfluorooctansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	<b>0,02</b> nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore <b>0,00065</b> dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore
Acido perfluorooctanoico (PFOA)	335-67-1	<b>0,30</b> nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore <b>0,10</b> dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore
Acido perfluorobutanoico (PFBA)	375-22-4	<b>7,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluoropentanoico (PFPeA)	2706-90-3	<b>3,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroesanoico (PFHxA)	307-24-4	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)	375-73-5	<b>3,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-eptanoico (PFHpA)	375-85-9	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore

<sup>1</sup> Da riferire a campioni medio compositi su 24 ore per ogni tipologia di scarico in acqua superficiale

Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)	355-46-4	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-nonanoico (PFNA)	375-95-1	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluorodecanoico (PFDeA)	335-76-2	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)	2058-94-8	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-dodecanoico (PFDoA)	307-55-1	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore
Perfluoro {acetic acid, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl)oxy]}, ammonium salt (cC6O4)	1190931-27-1	<b>7,0</b> a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore <b>3,5</b> dal 25° mese al 36° mese dalla data di entrata in vigore <b>0,5</b> dal 37° mese dalla data di entrata in vigore in poi
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, telomer with chlorotrifluoroethene, oxidized, reduced, hydrolyzed (ADV)	329238-24-6	<b>2,0</b> a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore <b>0,5</b> dal 25° mese dalla data di entrata in vigore in poi
altri PFAS (molecole con catena a 3-6 atomi di Carbonio, anche di nuova generazione)	—	<b>3,0</b> (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore
altri PFAS (molecole con catena a 7 atomi di Carbonio o più, anche di nuova generazione)	—	<b>1,0</b> (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore

7. in caso di fermi tecnici o di incidenti che possano comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti, lo scarico deve cessare e del fatto dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia e al Servizio Territoriale Biella dell'ARPA;
8. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento, in modo da garantire, in ogni condizione operativa, il rispetto dei limiti di emissione;
9. tutte le vasche di trattamento devono essere munite di sistema anti traboccamento qualora vi sia la possibilità che si verifichi tale inconveniente;
10. gli eventuali serbatoi di stoccaggio dei composti aggiunti nelle varie fasi depurative devono essere dotati di vasche di contenimento adeguatamente dimensionate, che impediscano, in caso di incidenti, lo sversamento delle sostanze contenute sul suolo o nel corpo ricettore;
11. deve essere verificata la corretta funzionalità dei sistemi visivi ed acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione per segnalare eventuali anomalie o blocchi, rilevabili in postazioni sempre presidiate;
12. il Gestore deve mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità il punto di prelievo dello scarico;
13. il Gestore deve mantenere in funzione a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo degli impianti di depurazione, compresi, se presenti, i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su registro di manutenzione;
14. in caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti di raggiungere il corpo idrico;
15. devono essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di odori molesti, in particolare dovranno essere garantiti il buon funzionamento della vasca di omogeneizzazione, l'efficienza dei sistemi di aerazione, la corretta gestione delle fasi di eventuale accumulo e trattamento dei fanghi sia durante i giorni lavorativi sia durante i periodi di ferie;
16. i fanghi periodicamente asportati devono essere stoccati ed allontanati nel rispetto delle norme vigenti in materia;
17. relativamente alle tempistiche e modalità degli autocontrolli si rimanda al paragrafo del piano di monitoraggio e controllo;
18. il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Biella e all'ARPA di eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico;

19. deve essere notificata alla Provincia ed all'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui, modalità di trattamento e qualità dei fanghi di depurazione;
20. in caso di specifiche problematiche locali sul corpo idrico recettore o qualora emergessero specifiche problematiche relativamente al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti in materia verranno individuati e richiesti eventuali ulteriori interventi sullo scarico in esame;
21. In considerazione che il torrente Cervo ricade nel sottobacino del fiume Sesia, si richiede alla ditta di presentare e mettere in atto, entro 10 anni, un piano di miglioramento per il rispetto dei limiti di emissione in corpo idrico relativamente ai parametri Azoto totale (10 mg/l) e Fosforo totale (1 mg/l).

### ***Protezione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi***

L'Azienda dovrà provvedere:

22. alla predisposizione di un programma di controllo e manutenzione dello stato di integrità dei recipienti, dei sistemi di contenimento e delle tubazioni, comprese le linee interrato e quelle fognarie, degli organi di tenuta e dei sistemi di intercettazione;
23. al mantenimento in efficienza di un sistema di raccolta immediata dei piccoli sversamenti (materiale assorbente e/o decontaminante posto in punti sicuri e facilmente accessibili, panne assorbenti...) anche attraverso la protezione dei punti a maggiore vulnerabilità (tombini, pozzi, caditoie, ...);
24. alla compartimentazione delle aree potenzialmente interessate da sversamenti (serbatoi di stoccaggio, aree travaso, magazzini di deposito liquidi in contenitori mobili, aree sottostanti tubazioni di movimentazione liquidi, impianti di produzione specie all'aperto, ...) con idonei sistemi di convogliamento e raccolta;
25. alla separazione delle linee di raccolta degli effluenti provenienti dalle aree potenzialmente interessate da sversamenti da quelle deputate all'allontanamento delle acque meteoriche, fermo restando, per queste ultime, quanto disposto dallo specifico regolamento regionale;
26. all'organizzazione delle superfici in modo da rendere minime le suddette aree, specie all'aperto, e garantirne la specifica protezione (coperture, linee/grigliati di convogliamento e pozzetti di raccolta ad hoc, pavimentazione impermeabile adatta ai liquidi trattati, ...);
27. alla disposizione di sistemi, collegati ad allarme interno, atti ad evidenziare l'inatteso calo di livello nei serbatoi o l'eccessivo riempimento degli stessi o di ogni altro sistema finalizzato a rilevare precocemente ogni occasione di perdita di prodotto;
28. alla sostituzione o il risanamento dei serbatoi interrati datati, utilizzando le migliori tecnologie disponibili e nel rispetto della normativa vigente;
29. all'eliminazione del pericolo di veicolazione preferenziale attraverso la sigillatura della testa dei pozzi sia in esercizio che in disuso; verifica delle caratteristiche di completamento dei pozzi sia in esercizio che in disuso e della loro conformità all'art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996, in caso di non conformità è necessario procedere immediatamente al ricondizionamento o alla sostituzione dei pozzi non conformi;
30. alla regimazione delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree potenzialmente interessate da contaminazioni, secondo quanto disposto dallo specifico regolamento regionale, tenendo anche presente l'eventualità di contaminazioni incidentali e la necessità di allontanare e raccogliere i prodotti conseguenti le operazioni di spegnimento incendi;
31. alla predisposizione in prossimità dei punti di possibile impiego dei dispositivi di emergenza (materiale assorbente, tappetini polimerici da sistemare sulle caditoie, cuscinetti gonfiabili da introdurre nelle linee fognarie, ecc...) tali da impedire che l'inquinante raggiunga le fognature attraverso le caditoie o i pozzetti di ispezione.

### ***Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche***

32. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche trasmesso.

### ***Emissioni in atmosfera***

33. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il massimo contenimento delle emissioni diffuse e degli odori.

## SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	2 Serbatoi soda caustica	Emissioni trascurabili								Guardia idraulica	

### **Rumore**

34. L'azienda dovrà effettuare monitoraggi periodici a cadenza quadriennale delle proprie emissioni sonore al fine di verificare la conformità ai limiti di legge. Tale periodicità potrà essere ridotta in caso di modifiche impiantistiche o in caso di segnalazioni di molestia che nel frattempo dovessero intervenire.

### **Prescrizioni sul piano di monitoraggio e controllo**

35. Il gestore dovrà dotarsi di un autocampionatore da posizionare presso il punto di campionamento fiscale, collocato prima dell'immissione nel recettore finale (torrente Cervo), che consenta almeno un campionamento medio composito nell'arco di tre ore. Tale strumentazione dovrà essere messa a disposizione dell'organo di controllo. In caso di assenza dell'autocampionatore il gestore dovrà predisporre una specifica procedura per le operazioni di campionamento, tale procedura dovrà essere inviata alla Provincia di Biella e ad ARPA Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord Est Servizio Territoriale Biella entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
36. Il gestore dovrà comunicare all'Arpa Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord Est Servizio Territoriale Biella e alla Provincia di Biella il calendario dei monitoraggi sullo scarico del refluo industriale entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, in modo che l'autorità competente e/o di controllo possano adottare le azioni ritenute opportune.
37. Eventuali variazioni delle date dovranno essere tempestivamente comunicate via posta elettronica con relativa motivazione.
38. La nuova data di prelievo dovrà essere comunicata con almeno 48 ore di anticipo.
39. I risultati dei monitoraggi dovranno essere inviati al Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord Est Servizio Territoriale Biella e alla Provincia di Biella entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto di prova, in ogni caso entro un limite temporale massimo di 60 giorni dalla data di inizio analisi.
40. In caso di superamenti il Gestore dovrà presentare una relazione dettagliata sulle cause e sugli interventi eseguiti al fine di limitare l'inquinamento entro 15 giorni dalla rilevazione del superamento.
41. L'azienda dovrà presentare, entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA, un piano di monitoraggio della falda congiuntamente alla "Filatura di Tollegno", al fine di determinare a monte e valle dei due stabilimenti i parametri indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo. La profondità dei piezometri dovrà essere definita tenendo conto anche della misura del livello statico nel pozzo con profondità di 45 metri (Cod. R.O.C. BI – P – 2092 nel foglio n° 9, particella n° 665, ex mappale 137 soppresso), per il quale è in essere una concessione di derivazione di cui è titolare la "Lanificio di Tollegno S.p.A. (Pratica provinciale: 344 – Cod. utenza regionale: BI00370).

## Sezione C – Piano di monitoraggio e controllo

### PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

#### CATEGORIA IPPC: 6.11

#### All. VIII del Titolo III bis alla parte Seconda D.Lgs 152/06 e smi

### 1. INTRODUZIONE

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è stato redatto sulla base del documento SNPA “Linee guida per lo sviluppo del Piano di Monitoraggio e Controllo” approvato con Delibera del Consiglio SNPA nella seduta del 22.02.2023.

La normativa europea negli ultimi anni ha richiesto agli stati membri di valorizzare i controlli fatti dalle aziende (autocontrolli) piuttosto che puntare ai soli controlli effettuati dall’ente di controllo. È in questa direzione che va la Direttiva nr. 2010/75/UE, detta “[Direttiva emissioni industriali-IED](#)” recepita in Italia con il decreto legislativo 46/2014.

Per valorizzare gli autocontrolli è necessario approfondire alcuni aspetti tecnici come:

- individuare chiaramente i parametri da monitorare e i relativi limiti emissivi, avendo a riferimento le BATc per ogni categoria di attività industriale (<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>)
- valutare l’equipollenza dei metodi di misura utilizzati dalle aziende rispetto a metodi UNI-EN-ISO
- costruire dei database di raccolta dei dati per le elaborazioni e per la valutazione delle prestazioni ambientali dell’impianto rispetto a valori di riferimento (es. indicatori di prestazione)

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dev’essere compilato dall’azienda stessa, deve essere valutato con l’autorità competente, che acquisisce il parere di Arpa Piemonte nel rispetto di quanto previsto all’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 6 ed è di fatto parte integrante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

### 2. STRUTTURA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il PMC comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore
- i controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo

Il monitoraggio dell’attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di:

1. -registrazioni amministrative, verifiche tecniche e gestionali
2. -misure in continuo;
3. -misure discontinue (periodiche ripetute sistematicamente);
4. -stime basate su calcoli o altri algoritmi utilizzando parametri operativi del processo produttivo.

L’Autocontrollo delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell’impianto che, sotto la responsabilità del Gestore dell’impianto, assicura un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attività costituiti dalle emissioni nell’ambiente (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, smaltimento rifiuti e consumo di risorse naturali).

La scelta dei metodi di monitoraggio e controllo viene valutata in sede istruttoria eseguendo un bilancio tra diversi aspetti, quali la disponibilità del metodo, affidabilità, livello di confidenza, costi e benefici ambientali.

### 3. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il documento è strutturato in 5 sezioni:

- Componenti ambientali;
- Gestione dell’installazione;
- Indicatori di prestazione;
- Responsabilità nell’esecuzione del piano;
- Conservazione dei dati e comunicazione dei risultati del monitoraggio

## 4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il seguente piano di monitoraggio e controllo è parte integrante dell'A.I.A. relativo all'impianto IPPC codice **6.11** della ditta **Lanificio di Tollegno s.r.l. (grande impresa)**, con stabilimento produttivo sito nel Comune di **Tollegno**, PEC [lanificioditollegnosrl@legalmail.it](mailto:lanificioditollegnosrl@legalmail.it), telefono 015/2429200 e redatto sulla base di quanto proposto dalla ditta stessa, delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria e della scelta dei metodi di monitoraggio e controllo.

Arpa Piemonte ha valutato all'interno del procedimento di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 6, il presente Piano di Monitoraggio e controllo.

### 4.1 Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

### 4.2 Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione secondo frequenze e metodi come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
3. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro sia influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione, ove possibile.
4. Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di garantire costantemente rilevazioni accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Misurazioni per la calibrazione/taratura in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard) dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dal produttore dello strumento. Il certificato relativo a tali calibrazioni/tarature dovrà rimanere a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento.
5. Le analisi riferite al monitoraggio/autocontrollo indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da laboratori che operino in un sistema di garanzia della qualità, accreditamento norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, ovvero si richiede che il laboratorio soddisfi i requisiti tecnici e gestionali necessari a garantire risultati accurati, affidabili, rappresentativi e comparabili per le prove di interesse. Tale garanzia di qualità ai sensi della norma UNI di cui sopra deve comprendere anche le fasi di campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione.  
Qualora l'attività di campionamento sia effettuata dal Gestore, è garantita la tracciabilità delle varie fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione (durante il trasporto) come al punto sopra, pertanto, i verbali di campionamento devono sempre essere allegati ai rapporti di prova, o comunque, tenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo presso l'installazione.
6. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio delle matrici ambientali, quali (elenco non esaustivo):
  - a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
  - b) aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito
  - c) pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue
  - d) pozzi utilizzati nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

## 5. COMPONENTI AMBIENTALI

Le tabelle di dettaglio sottoelencate forniscono una indicazione circa gli elementi di minima che devono essere indicati nel PMC. Ciascuna componente ambientale dovrà essere considerata se pertinente alla situazione impiantistica in esame, utilizzando anche note e commenti nel caso ci fosse la necessità di segnalare particolarità produttive dell'impianto o altre peculiarità specifiche.

Le tabelle dei monitoraggi, di seguito riportate, non pertinenti al processo produttivo in esame, potranno essere mantenute indicando "NON APPLICABILE"; tale indicazione viene formulata al fine di mantenere una corrispondenza con lo schema di reporting riportato nell'allegato 5.

Per garantire la riservatezza dei dati non ambientali e legati alla produzione, il Gestore potrà chiedere di non rendere pubblici i dati richiesti dal Piano di Monitoraggio e Controllo.

Nelle tabelle successive dove compare la dicitura "**Metodo misura**" nel caso di parametri di matrici che non implicano un campionamento ed analisi, si deve indicare se il dato proviene da una misura diretta (lettura da contatore, fattura, termometro, certificato analitico) o se il dato è stato stimato. In quest'ultimo caso bisogna specificare il metodo di stima utilizzato (es. fattori di conversione e dati tabellari da bibliografia, applicativi informatici, parametri indicatori etc.), esplicitandolo per esteso nel Report. Si possono avere quindi tre tipologie di misure S=stimato, C=calcolato, M=misurato.

Nel caso di parametri di matrici per le quali è prevista un'attività di autocontrollo che implichi il campionamento e l'analisi, nella dicitura "**Metodo misura**" si dovranno indicare i relativi metodi di campionamento ed analisi, che saranno specificati dal gestore in apposito elaborato, di cui trasmettere revisione in caso di eventuali modifiche.

In generale, nel caso di metodi non standard, metodi sviluppati in laboratorio e metodi standard utilizzati al di fuori dell'ambito previsto o altrimenti modificati, la norma EN ISO/IEC 17025:2018 ne richiede la convalida. Durante la validazione, devono essere valutate le caratteristiche prestazionali (intervallo di misurazione, accuratezza e precisione dei risultati). Ciò comprende tipicamente la determinazione dell'incertezza di misura, del limite di rilevabilità, della selettività del metodo, della linearità, della ripetibilità e/o della riproducibilità, della robustezza rispetto alle influenze esterne e/o della sensibilità incrociata rispetto all'interferenza della matrice del campione/oggetto di prova [1, CEN 2017]. I giudizi sulla qualità scientifica dei risultati della misurazione si basano su un'analisi di queste caratteristiche prestazionali. (Bref Monitoring 2018)

Per i parametri per cui **sono definiti i BAT AEL** i metodi analitici sono indicati nelle BATC di categoria (metodi EN), salvo dimostrazioni di equivalenza ove possibili (Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" punto 3.4.3)<sup>2</sup>, o aggiornamento degli stessi.

Nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica di priorità fissata sia dal BREF "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" e, per le emissioni in atmosfera, anche dal D. Lgs 152/06 all'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc....)

Le modalità di campionamento, per i BAT AEL, sono indicate nelle Bat Conclusion di riferimento.

Per i parametri **non BAT AEL**, si rimanda al DM 58/2017 Allegato V e al Bref Monitoring (ROM 2018), privilegiando metodi elaborati da organismi scientifici riconosciuti in campo internazionale e/o espressamente previsti dalla normativa italiana vigenti al momento di redazione del presente documento. Per le emissioni in atmosfera valgono i criteri indicati per i BAT AEL.

Specifiche comuni per parametri **BAT AEL e non BAT AEL**:

1. È ammesso l'utilizzo di **metodi diversi da quelli di riferimento** purché dotati di apposita **certificazione di equivalenza e valutati dall'ISPRA/Agenzia territorialmente competente**. Per la matrice emissioni in atmosfera, la certificazione di equivalenza segue le indicazioni della norma UNI EN 14793:2017. Il metodo proposto può essere una norma tecnica italiana o estera o un metodo interno redatto secondo la norma UNI CEN/TS 15674:2008.
2. Nella definizione delle regole decisionali, per la **conformità dei risultati ai limiti di legge**, si faccia riferimento alla Linea Guida SNPA 34/2021 e smi ("*Criteri condivisi del sistema per la stima e l'interpretazione dell'incertezza di misura e l'espressione del risultato*") nonché alla definizione dei criteri per la valutazione della conformità dei risultati ai limiti di legge alla

---

<sup>2</sup> Il BREF Monitoring (ROM) prevede che:

**cap. 3.4.3:** *In summary, the uniform use of EN standards guarantees comparable, reliable and reproducible measurement results all over Europe, in particular if the EN standards are applied by accredited laboratories that are regularly audited and that participate in proficiency testing programmes. ISO or national standards might be used if they ensure the provision of data of an equivalent scientific quality.*  
*In sintesi, l'uso uniforme delle norme EN garantisce risultati di misurazione comparabili, affidabili e riproducibili in tutta Europa, in particolare se le norme EN sono applicate da laboratori accreditati che vengono regolarmente controllati e che partecipano a programmi di prove valutative. Potrebbero essere utilizzati gli standard ISO o nazionali se garantiscono la fornitura di dati di qualità scientifica equivalente.*

procedura di ARPA Piemonte U.RP.T077 “*Criteri per la valutazione di conformità e per l’espressione e l’interpretazione dei risultati*” disponibile al link: <https://www.arpa.piemonte.it/media/1553> in conformità a UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

3. In merito **all’associazione del dato relativo all’incertezza di misura**, si conviene che il laboratorio di parte provveda ad indicarla nei rapporti di prova ogniqualvolta il valore misurato sia superiore al limite di riferimento, ove previsto dall’AIA e/o dalle norme vigenti.
4. Si precisa che in casi eccezionali e motivati, riconducibili ad esempio a rotture della strumentazione normalmente impiegata dal laboratorio incaricato e/o all’affidamento di specifiche analisi a laboratori diversi, potranno essere impiegate metodiche diverse da quelle concordate, purché ufficiali e riconosciute.
5. In caso di modifica e/o sostituzione da parte degli Organismi scientifici e dall’evoluzione normativa delle metodiche ufficiali concordate, la ditta provvederà ad adeguarsi ossia ad impiegare la metodica nella versione aggiornata comunicandolo all’Agenzia territorialmente competente. Il Gestore è tenuto a perfezionare tale adeguamento entro un anno dall’entrata in vigore della nuova norma.

### **5.1 Materie prime, rifiuti in ingresso, EoW/MPS/Sottoprodotti e prodotti finiti**

In questa sezione del PMC devono essere elencate le materie prime e ausiliarie, gli EoW/MPS/Sottoprodotti e i rifiuti in ingresso consumati annualmente nell’impianto (tenendo conto di eventuali giacenze in magazzino).

Per quanto riguarda i rifiuti in ingresso ad impianti di trattamento/smaltimento si dovranno indicare le operazioni/linee cui vengono destinati e le modalità di controllo che il gestore deve attuare alla ricezione del rifiuto comprese eventuali analisi sul rifiuto in ingresso. Talune tipologie impiantistiche sono caratterizzate dall’elevato numero di codici EER trattabili presso l’impianto, comportando pertanto un elevato numero di analisi in entrata. Al fine di permettere una più agevole lettura del PMC, si suggerisce di suddividere i rifiuti in gruppi, in base alle loro caratteristiche/destino, ed associare ad ognuno dei gruppi individuati uno o più set analitici minimi.

### In Ingresso

Tab. 1	Materie prime e prodotti ausiliari (se presenti)							
Nome commerciale	Modalità di stoccaggio	Composizione componente principale	Fase di utilizzo	Stato fisico	Metodo misura	Quantità consumata/Unità di misura t (solidi), m <sup>3</sup> (liquidi)	Frequenza	Modalità di registrazione
EK 726 (flocculante)	Cisternette – Area di deposito D1 (vedere All. V1 “Planimetria deposito prodotti chimici”)	-	Coadiuvante di depurazione	Liquido	Verifica del peso in ingresso	Kg	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
EK DEC (decolorante)	Cisternette – Area di deposito D1 (vedere All. V1 “Planimetria deposito prodotti chimici”)	-	Coadiuvante di depurazione	Liquido	Verifica del peso in ingresso	Kg	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
SODA CAUSTICA SOL.30%	Serbatoio	CAS: 1310-73-2	Coadiuvante di depurazione	Liquido	Verifica del peso in ingresso	Kg	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)
EB 100 A	Cisternette – Area di deposito D1 (vedere All. V1 “Planimetria deposito prodotti chimici”)	-	Coadiuvante di depurazione	Liquido	Verifica del peso in ingresso	Kg	Annuale	Reporting (dati aggregati annuali)

### 5.2 Consumo risorse idriche

Nel PMC dovranno essere elencati la tipologia di approvvigionamento, il punto di misura stabilito per i controlli e la fase di utilizzo nel processo produttivo. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima ottenuta attraverso operazioni di calcolo esplicitate per esteso nel Report.

### 5.3 Risorse energetiche

*Energia consumata/prodotta:* deve essere indicata l'energia consumata e/o prodotta dall'azienda (elettrica e termica), le relative fasi di utilizzo e il punto di misura (o le modalità di stima) del dato da rendicontare. Qualora non siano presenti sistemi di computo separati per le diverse fasi di utilizzo può essere fornita una stima.

Tab.7	Energia					
Consumo	Descrizione	Fase di utilizzo	Metodo di misura	Consumo (MWh)	Frequenza	Modalità di registrazione
	Energia elettrica importata da rete esterna	Depuratore	Lettura contatore	kW	Mensile	Reporting
	Energia termica	NON APPLICABILE				

## Diagnosi energetica e audit energetici

Per le installazioni soggette al D.Lgs. n. 102/2014 il Gestore effettua la “diagnosi energetica” con la frequenza ivi definita, avendo cura di integrare gli obblighi derivanti dal BREF sull’efficienza energetica o dai Bref di settore.

### 5.7 Scarichi idrici (diretti/indiretti)

La ditta, analogamente ai punti di emissione in atmosfera, è tenuta ad esplicitare in sede di reporting i valori effettivi di giorni/anno e le ore/giorno di lavoro. Nel report annuale dovranno essere indicate le portate trattate e le portate scaricate nell’anno.

#### 5.7.1 Inquinanti monitorati all’ingresso del depuratore (qualora previsti e tenendo in considerazione i tempi di ritenzione del depuratore)

Tab. 12		Ingresso impianto di depuratore			
Punto di prelievo	Parametro	Metodo di misura	Valore m <sup>3</sup> , mg/l, NTU, kg/anno ecc	Frequenza	Modalità di registrazione
1	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		12 all’anno	Reporting
	Soldi sospesi totali (TSS)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	mg/l	12 all’anno	Reporting
	COD	ISO 15705	mg/l	12 all’anno	Reporting
	BOD <sub>5</sub>	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater 5210 D (2019)	mg/l	12 all’anno	Reporting
	Azoto ammoniacale	ISO 11732:2005	mg/l	12 all’anno	Reporting
	Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	12 all’anno	Reporting
	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	12 all’anno	Reporting
	Tensioattivi totali	Calcolo	mg/l	12 all’anno	Reporting
	Tensioattivi cationici	MI-08-54/2023 Rev. 3	mg/l	12 all’anno	Reporting
	Tensioattivi anionici	ISO 16265:2009	mg/l	12 all’anno	Reporting
Tensioattivi non ionici	TBPE (kit lange)	mg/l	12 all’anno	Reporting	

Tab. 12		Ingresso impianto di depuratore			
Punto di prelievo	Parametro	Metodo di misura	Valore m <sup>3</sup> , mg/l, NTU, kg/anno ecc	Frequenza	Modalità di registrazione
	Fosforo totale	Diverse norme EN disponibili (ad esempio UNI EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 e 15681-2, EN ISO 11885)	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Colore	EN ISO 7887	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Cadmio	UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Cromo (Cr)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Antimonio		mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Rame		mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Nichel		mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Zinco		mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Cromo VI	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 10304-3, EN ISO 23913)	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Mercurio	UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Solfuri a facile rilascio (S <sup>2-</sup> )	Nessuna norma EN disponibile	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Composti organoalogenati adsorbibili (AOX)	EN ISO 9562	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Indice di idrocarburi (HOI)	EN ISO 9377-2	mg/l	4 volte all'anno	Reporting
	PFAS	ASTM D7979	µg/l	4 volte all'anno	Reporting

### 5.7.2 Inquinanti monitorati all'uscita dal depuratore

Tab. 13		Uscita depuratore					
Punto di prelievo	Parametri	Durata emissione h/ giorno	Durata emissione gg/ anno	Metodo di misura**	Valore m <sup>3</sup> , mg/l, kg/anno, NTU	Frequenza (v.d. note BAT)	Modalità di registrazione
1	pH	24		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		12 all'anno	Reporting
	Soldi sospesi totali (TSS)			EN 872	mg/l	12 all'anno (nota 6)	Reporting
	COD			ISO 15705	mg/l	12 all'anno (nota 4 - 6)	Reporting
	BOD5			Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN 1899-1, EN ISO 5815-1)	mg/l	12 all'anno	Reporting
	Azoto ammoniacale			ISO 11732:2005	mg/l	12 all'anno	Reporting
	Azoto nitrico			APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	12 all'anno	Reporting
	Azoto nitroso			APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	12 all'anno	Reporting
	Azoto totale (TN)			Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN 12260, UNI EN ISO 11905-1)	mg/l	12 all'anno (nota 6)	Reporting
	Tensioattivi totali			Calcolo	mg/l	12 all'anno	Reporting
	Tensioattivi cationici			MI-08-54/2023 Rev. 3	mg/l	12 all'anno	Reporting
	Tensioattivi anionici			ISO 16265:2009	mg/l	12 all'anno	Reporting
	Tensioattivi non ionici			TBPE (kit lange)	mg/l	12 all'anno	Reporting
	Fosforo totale			Diverse norme EN disponibili (ad esempio UNI EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 e 15681-2, EN ISO 11885)	mg/l	12 volte all'anno (nota 6)	Reporting
	Colore			EN ISO 7887	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Cadmio			UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
Cromo (Cr)		Diverse norme EN disponibili	mg/l	12 volte all'anno	Reporting		

Tab. 13		Uscita depuratore					
Punto di prelievo	Parametri	Durata emissione h/ giorno	Durata emissione gg/ anno	Metodo di misura**	Valore m <sup>3</sup> , mg/l, kg/anno, NTU	Frequenza (v.d. note BAT)	Modalità di registrazione
	Antimonio			(ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Rame				mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Nichel				mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Zinco				mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Cromo VI			Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 10304-3, EN ISO 23913)	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Mercurio			UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Piombo			UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Solfuri a facile rilascio (S <sup>2-</sup> )			Nessuna norma EN disponibile	mg/l	12 volte all'anno	Reporting
	Composti organoalogenati adsorbibili (AOX)			EN ISO 9562	mg/l	12 all'anno	Reporting
	HOI			EN ISO 9377-2	mg/l	4 volte all'anno	Reporting
	PFAS			ASTM D7979	µg/l	4 volte all'anno	Reporting

In applicazione di quanto previsto dalla nota (6) e della storicità dei dati disponibili nei monitoraggi storicamente condotti e la stabilità degli stessi, si richiede di effettuare il controllo mensile per i parametri COD, Solidi sospesi totali e Fosforo totale

Per il parametro Azoto totale, per il quale sono state eseguiti monitoraggi negli anni 2023 e 2024 su base mensile ed essendoci quindi una storicità si richiede di mantenere la periodicità mensile del monitoraggio.

#### NOTE BAT.8

(1) Il monitoraggio è di applicazione solo se le sostanze/i parametri in esame (compresi i gruppi di sostanze o le singole sostanze in un gruppo di sostanze) sono considerati rilevanti nel flusso delle acque reflue sulla base dell'inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.

(2) Nel caso degli scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre mesi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati.

(3) Il monitoraggio è di applicazione solo in caso di scarico diretto.

(4) Il monitoraggio della COD costituisce un'alternativa al monitoraggio del TOC. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici.

(5) Nel caso degli scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati.

**(6) Se i livelli di emissione si dimostrano sufficientemente stabili, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese.**

(7) Nel caso degli scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni sei mesi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati.

- (8) La caratterizzazione dell'effluente viene effettuata prima di mettere in funzione l'impianto o prima di aggiornare un'autorizzazione per la prima volta dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT, nonché dopo ogni modifica (ad esempio cambio di «formula») che potrebbe aumentare il carico inquinante.
- (9) Si può utilizzare il parametro di tossicità più sensibile o un'opportuna combinazione dei parametri di tossicità.

- (\*) Es.: - pHmetro sezione flocculazione  
 - pHmetro con temperatura prima dello scarico finale  
 - conducimetro prima dello scarico finale  
 - torbidimetro prima dello scarico finale (NTU)  
 - misuratore di portata

(\*\*) Rif. cap. 5 su criteri metodi per parametri BAT AEL e non BAT AEL

In casi particolari, qualora i VLE definiti si riferiscano alle medie annue ponderate rispetto alla portata di campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore i calcoli effettuati per la determinazione del valore da confrontare con il VLE devono essere resi espliciti. E' possibile comunque prevedere le modalità alternative di monitoraggio previste dalle BATc.

<b>Tab. 14</b>						
<b>Gestione impianto di depurazione</b>						
<b>Sezione di trattamento</b>	<b>Elementi caratteristici di ciascuna sezione</b>	<b>Dispositivi di controllo</b>	<b>Punti di controllo del corretto funzionamento</b>	<b>Modalità di controllo e relativa frequenza</b>	<b>Documentazione di riferimento</b>	<b>Modalità di registrazione/conservazione dati</b>
Ingresso all'impianto	Portata in ingresso all'impianto di depurazione	Misuratore di portata	Ingresso refluo prodotto dal Lanificio di Tollegno S.r.l.	Misura in continuo	Registro manuale	Reporting
Ingresso all'impianto	Portata in ingresso all'impianto di depurazione	Misuratore di portata	Ingresso refluo prodotto dal Filatura Tollegno 1900 S.r.l. + fognatura CORDAR	Misura in continuo	Registro manuale	Reporting
Ingresso all'impianto	Portata in ingresso all'impianto di depurazione	Misuratore di portata	Ingresso refluo prodotto da Filatura Cervinia	Misura in continuo	Registro manuale	Reporting
Uscita dall'impianto	Portata in uscita all'impianto di depurazione	Misuratore di portata	Uscita finale impianto	Misura in continuo	Registro manuale	Reporting
Vasca di accumulo	Controllo e regolazione del pH con dosaggio soda	pHmetro	Ingresso impianto	Misura in continuo	Registro manuale	Reporting
Vasca di ossidazione	Controllo del pH	pHmetro	Uscita impianto	Misura in continuo	Registro manuale	Reporting

## 5.8 Rumore

La verifica dell'impatto acustico deve essere rielaborata/aggiornata ai sensi della normativa vigente attraverso le opportune misurazioni fonometriche ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale. Gli esiti, se non diversamente prescritti, dovranno essere trasmessi con il report annuale.

## 5.9 Rifiuti prodotti

Nel PMC devono essere elencati i rifiuti prodotti dall'impianto (quelli per il quale l'impianto non è adibito e cioè gli scarti): la produzione di rifiuti dell'impianto va suddivisa in funzione dell'origine del rifiuto, indicando quali sono i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione, i rifiuti di manutenzione dell'impianto e altre tipologie di rifiuti prodotti dall'attività (uffici, ...), specificandone la destinazione.

Tutte le verifiche analitiche condotte sui rifiuti prodotti devono essere tenute presso l'impianto (anche quelle effettuate da un laboratorio esterno o direttamente dall'impianto di destino).

Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato dichiarato in sede di riesame/rilascio dell'AIA sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

Tab. 15		Rifiuti prodotti								
Denominazione	EER	Modalità di stoccaggio	Fase di produzione	Indicazione operazione di smaltimento/recupero a cui sono destinati	P/NP	Modalità di controllo e di analisi*	Parametro	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	04.02.20	Container	Impianto di trattamento acque reflue	Indicare il codice (D1, D2, R, R2 ecc...)	NP	Pesatura, controllo visivo integrità sistemi di stoccaggio, controllo	-	kg	Secondo D.Lgs. 152/06	Reporting

\*In caso di codici a specchio gli esiti analitici sono corredate dalle valutazioni effettuate per l'attribuzione o mancata attribuzione di una classe di pericolo

## 5.10 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

Nel caso in cui, a seguito di una valutazione di possibilità di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee che individua le sostanze pericolose pertinenti, il Gestore debba redigere la relazione di riferimento, il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee verrà eseguito nei punti e con le frequenze riportate nella relazione e valutate in sede di istruttoria (Monitoraggio diretto - Tabelle 16 e 17).

Nei casi in cui la "relazione di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", di seguito screening, abbia portato ad una conclusione di esclusione di possibilità di contaminazione, positivamente riscontrata dall'A.C. nel corso dell'istruttoria, si ritiene comunque necessario, in applicazione dell'art. 29 sexies comma 3 bis, attivare una procedura di monitoraggio indiretto basato sulla verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee. Per il monitoraggio indiretto si faccia riferimento a quanto indicato nell'Allegato

3 - *Procedura di monitoraggio indiretto del suolo e delle acque sotterranee* - delle LG SNPA del 2023 “Linee guida per lo sviluppo del Piano di Monitoraggio e Controllo” (es. l’integrità dei piazzali, tenuta delle vasche, dei lagoni e dei serbatoi interrati e fuori terra, tenuta del piping, ecc.).

Eventualmente potranno essere, comunque, previsti dei controlli ai sensi dell’art. 29-sexies comma 6-bis valutati in sede di rilascio dell’AIA utilizzando le tabelle di seguito riportate.

Tab. 17 Acque sotterranee					
Punto di prelievo	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	U.M.	Frequenza	Modalità di registrazione
	Analisi parametri fondamentali: pH, temperatura, conducibilità, Cr totale, Cr VI, Cu, Sb, Zn, COD, Ossidabilità, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso; Composti organoalogenati, Clorometano, Triclorometano, Cloruro di vinile, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Esaclorobutadiene; 1,1-dicloroetano; 1,2-dicloroetilene (cis); 1,2dicloroetilene (trans); 1,2-dicloropropano; 1,1,2-tricloroetano; 1,2,3-tricloropropano; 1,1,2,2-tetracloroetano; Tribromometano; 1,2-dibromometano; Dibromoclorometano, Bromodichlorometano. Idrocarburi totali (espressi come n-esano).			Almeno ogni 5 anni o comunque secondo quanto definito in CdS in funzione del rischio emerso	Reporting

Tab. 17a Vasche e sistemi di contenimento											
Struttura contenim.	Contenitore chiuso			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)			Documentazione di riferimento	Modalità di registrazione/conservazione dati
n. identificativo area di stoccaggio (da planimetria)	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione		
Serbatoio 1 e 2	Visivo	Mensile	Cartacea o informatica	Visivo	Mensile	Cartacea o informatica				Registro	Reporting

\* in base alle caratteristiche qualitative del contenuto, caratteristiche tecniche ed età del contenitore/bacino

Tab. 17b Verifiche di tenuta dei sistemi di contenimento				
n. identificativo area di stoccaggio (da planimetria)	nome commerciale - sostanza chimica	struttura di contenimento	data e descrizione ultimo intervento di manutenzione/prova di tenuta eseguita nell’anno in oggetto	eventuale riferimento al documento interno di manutenzione e controllo

--	--	--	--	--

Per le cisterne interrate si suggerisce di prevedere una frequenza di monitoraggio della tenuta come di seguito riportato:

Età della cisterna	Frequenza del controllo
Se cisterna > 30 anni	Annuale
Se cisterna > 20 < 30 anni	Biennale
Se cisterna > 10 < 20 anni	Triennale
Se cisterna < 10 anni	Quinquennale

## 6. GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE

### 6.1 Sistema di Gestione Ambientale

Gli esiti e le azioni intraprese nell'ambito degli audit, interni o esterni, previsti nel SGA saranno riportati nel Report di autocontrollo.

Tab. 18	Audit SGA (Reporting)		
Audit (interno/esterno)	Data	Non conformità/criticità	Azioni intraprese

### 6.2 Sistemi di controllo

Tab. 19	Sistemi di controllo						
Macchinario, Apparecchiatura	Strumentazione di controllo	Parametro/i	Operazione eseguita	Frequenza	Effettuata da	Eventuale Malfunzionamento (data e descrizione)	Modalità di registrazione/ conservazione dati
Impianto di depurazione	pHmetro	pH	Procedure tecniche, Registri				Es. Schede, Registri, ecc. e Reporting
	Misuratore portata	Portata ingressi e uscita finale	Procedure tecniche, Registri				

### 6.3 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Tab. 20		Manutenzione macchinari				
Fase di lavorazione	Macchinario, Apparecchiatura	Tipo di intervento e frequenze			Documentazione di riferimento	Modalità di registrazione/ conservazione dati
		Tipo di intervento	Frequenza controllo	Modalità di controllo		
Depurazione	Depuratore	Manutenzione periodica programmata e straordinaria	Secondo programma interno di manutenzione	Controllo giornaliero visivo e manutenzione durante la chiusura estiva	Cartacea e/o informatica	Reporting

Qualora prescritte il Gestore riporta nel Reporting le Comunicazioni relative a manutenzione straordinaria e arresto dell'installazione per manutenzione.

### 6.1 Eventi accidentali

Tab. 20bis		Eventi accidentali				
Tipo di evento	Fase di lavorazione	Inizio (data, ora)	Fine (data, ora)	Modalità di controllo	Modalità di prevenzione	Modalità di comunicazione all'Autorità (n. protocollo del)

## 7. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Vanno indicati gli indicatori di *performance* consoni alla propria attività IPPC (consumi e/o le emissioni riferiti all'unità di produzione annua o all'unità di materia prima, o altri indicatori individuati).

### 7.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

In tale sezione il Gestore, tenendo conto anche delle BATC, se pertinenti, propone gli indicatori specifici del processo, che consentano una immediata verifica delle performance dell'installazione.

È opportuno che ciascun indicatore prenda a riferimento al numeratore il consumo di risorsa/inquinante emesso/rifiuto generato mentre al denominatore la quantità di prodotto principale dell'attività IPPC.

Tab. 21	Indicatori di performance				
Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Prodotti chimici utilizzati	Vengono considerati i consumi di prodotti chimici per la depurazione per metro cubo di acqua depurato	kg/m <sup>3</sup>	C	Annuale	Cartacea o informatica
Consumo di Energia elettrica	Vengono considerati i consumi dell'impianto di depurazione per metro cubo depurato.	MWh/m <sup>3</sup>	C	Annuale	Cartacea o informatica
Quantità di fanghi prodotti dal depuratore	Vengono considerati i kg di fanghi prodotti come rifiuto dal depuratore	kg/m <sup>3</sup>	C	Annuale	Cartacea o informatica

\* M, S, C = Misura, Stima, Calcolo

## 8. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nell'attuazione del suddetto piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:

- trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA, alla Provincia e al Comune interessato;
- comunicazione all'autorità competente per il controllo, ad ARPA territorialmente competente, alla Provincia e al Comune interessato dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- tempestiva informazione ARPA territorialmente competente, Provincia e al Comune interessato, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione egli effetti ambientali generatisi.

Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto. Il Gestore ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto. Dal rilascio dell'AIA il Gestore deve applicare le modalità contenute nel PMC.

### 8.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Definizione Soggetto
Gestore dell'impianto	Lanificio di Tollegno S.r.l.
Autorità competente	Provincia di Biella, Settore Tutela Ambientale
Ente di Controllo	ARPA

## **8.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO**

L'ente di controllo (ARPA) svolge attività di controllo tra quelle previste dal DM 58/2017 art. 3 comma 1, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le frequenze dei controlli ordinari, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. saranno definite in relazione al profilo di rischio che sarà computato in capo all'installazione, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272. I campionamenti di parte pubblica, in capo ad Arpa Piemonte, verranno effettuati con frequenze definite dal Piano di Ispezione ambientale, a meno di richieste specifiche da parte dell'Autorità competente, e riguarderanno le matrici, i punti e i parametri oggetto del presente Piano di Monitoraggio e Controllo.

## **9. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO**

### **9.1 Modalità di conservazione dati**

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 5, 6, 7. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

### **9.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente (Reporting)**

Entro, il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione via PEC dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi:

- un'analisi dei dati prodotti e dei trend riscontrati;
- una comparazione statistica tra i dati di monitoraggio e i valori limite di riferimento o requisiti equivalenti;
- tutta la documentazione necessaria a comprovare la validità dei dati;
- un'analisi in merito alla conformità alle prescrizioni autorizzative, evidenziando le situazioni di criticità o non conformità rilevate e occorse;
- un'analisi del confronto tra le prestazioni e dati di funzionamento delle diverse sezioni dell'installazione con i valori indicati dalle BAT Conclusions di settore

Si faccia eventualmente riferimento a quanto contenuto nel cap. 4 delle LG SNPA del 2023 "Linee guida per lo sviluppo del Piano di Monitoraggio e Controllo".

I dati quantitativi richiesti dal PMC, compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati almeno degli ultimi 3 anni. L'azienda dovrà riportare in allegato al report tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati e/o le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 29-undecies. Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

**Impostazione del Report relativo alle operazioni di autocontrollo periodico sulle emissioni in atmosfera.**

Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto secondo quanto approvato e pubblicato sul sito di Arpa Piemonte al seguente indirizzo <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

### 9.3 INFORMAZIONI PRTR

In applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
  - a) codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
  - b) motivo di esclusione dalla dichiarazione<sup>(3)</sup>;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR**:
  - a) codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
  - b) inserimento nel format dei dati<sup>(4)</sup> contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

Il Dirigente/Responsabile  
Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

<sup>3)</sup> L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

<sup>4)</sup> L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.